S T A T U T I

E D

O R D I N A M E N T I

DELLA

C O M U N I T A'

D I

A V I A N O

Letti, trascritti e tradotti
da Antonio SPAGNOL,
dal manoscritto esistente presso
la Biblioteca Nazionale di S.Marco
di VENEZIA.

S.Giovanni di Casarsa,24/7/1975.

S. Giovanni di Casarsa, 4 luglio 1975

STATUTI ED ORDINAMENTI DELLA COMUNITA' DI

A V I A N O
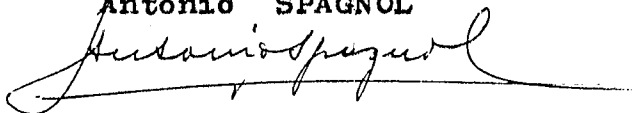
O S S E R V A Z I O N I:

- Il microfilm non è sempre ben focato, in particolare nella prima pagina, la cui lettura, benchè possibile, presenta una certa difficoltà.
- L'amanuense degli Statuti, nella trascrizione, non osserva spesso le concordanze grammaticali, usandone a suo arbitrio: non faccio riferimenti perchè sarebbero troppi.
- Le abbreviazioni, oltre le comuni del tempo, (sec.XV), sono tra le più strane ed inconsuete, molte, direi, sono del tutto personali.
- L'economia della pergamena è fatta abbreviando moltissimo, tuttavia i margini sono piuttosto abbondanti: il numero delle righe scritte è quasi uguale in ogni facciata, sia nel recto come nel verso.
- Il latino usato è spesso unito a parole d'uso corrente tra il basso popolo, ed alcune di dette parole sono usate, anche ai nostri giorni nella parlata friulana.
- Le ordinanze spesso si ripetono e si completano; alcune sono ridondanti di parole superflue.
- Ai margini del testo, si trovano delle noticine e delle lettere maiuscole, le quali devono essere servite da richiamo a coloro che hanno usato il manoscritto. In alcune righe ci sono delle sottolineature che deturpano il manoscritto e lo rendono di più difficile lettura. A mio avviso, avrebbe

bisogno di una buona lavatura, e di un'accurata trascrizione.

- Gli Statuti seguono, un po' disordinatamente, quelli del Patriarcato di Aquileia e del Vescovado di CONCORDIA (1450), perfino nella stesura del testo.
- Nella traduzione, mi sono attenuto, il più possibile, anche se ciò rende il periodare italiano un po' contorto, al testo latino.
- Ho collocate le lettere maiuscole dove la grafia attuale lo richiede e mi sono servito della punteggiatura corrente, per rendere più facile e spedita la lettura.
- Il testo manoscritto, talvolta inserisce lettere maiuscole che intralciano la naturalezza del discorso.
- Le illustrazioni sono fatte con carte antiche e con schizzi.
- La pianta del Castello è la riduzione di un elaborato del geom. Luigi Berti, che ringrazio di aver contribuito a questo modesto lavoro.
- In fondo aggiungo una concordanza, dove possibile, tra gli articoli degli Statuti di Aviano e quelli del Vescovado di Concordia.
- Questo lavoro non ha la pretesa di essere un'opera di esperti, ma solo quella di far conoscere come si amministrava la giustizia nei nostri paesi nei tempi passati.
- Si ringraziano quanti hanno collaborato alla realizzazione di questo modesto lavoro.

Antonio SPAGNOL

GASTALDIA
DI
AVIANO
Andreis
Bárcis
L. di Barcis
M. LUPO
1054
M. IÓF
1212
M. FARA
1342
Montereale
Valcellina
Maniago Libero
Grizzo
Malnisio
Cao Malnisio
B.go Alzetta
PALA D'ALTEI
1528
M. CASTELLAT
1642
PALA FONTANA
1635
FORC. DI GIAIS
M. CAVALLO
Piano del Cavallo
Selva
Glera
Giais
Cortina
Mursure
Costa
Aviano
Pedemonte
Piante
Villotta
Aviano Cast.
Dardago
Budoia
S. Lucia
S. Giovanni di mezzo
C. Campagnoli
Croce Bianca
S. Leonardo
C. Tonel
S. Martino di Campagna
Tassan Mazzocco
San Foca
Sodrano
Il Cesiol
S. Eurosia
S. Quirino
Mason
Roveredo in Piano
Ceolini
la Comina
Sclavons
Nogaredo
Renzano
Romano
Vigonovo
Fontanafredda
Villadolt
Ronche
Talponedo
Pieve
S. Giovanni di Tempio
Vaiont
P.te del Giulio
Fratta
Alcheda
Molassa
Bosplans
Pian di Meria
Arcola
Armasio
P.te Mezzo Canale
Cordenons
S. Giacomo
PORDENONE

Conte Girolamo di Porcia

DESCRIZIONE DELLA
PATRIA DEL FRIULI FATTA NEL SEC.XVI

A V I A N O

pagg.77,78

A V I A N O

Castello, e Comunità di là del Tagliamento verso Ponente sotto li Monti lontano da Udine miglia 37, è la Giurisdizione d'esso luogo delli Magnifici Gabrielli Gentiluomini Veneziani, e Conti di S. Polo.

Questi Signori mettono un suo Capitanio, il quale rende ragione insieme con due Astanti di quella Comunità: il criminale è solo di esso Capitanio: le appellazioni sì del civile, come del Criminale sono d'essi Conti, poi vanno al Clarissimo Sig. Luogotenente.

Questo luogo di Aviano è con la Patria, ed ha due voci in Parlamento, una è delli Consorti, l'altra è della Comunità di quel luogo; ma li Consorti, non hanno per ora altra Giurisdizione, se non come della Comunità.

Il detto luogo ha sotto di sè assai Ville, e sono descritte in 12 Contrade, e sono Colle di Paderno, Colle di Mazor, Cavo di Gesia, Costa, di sotto Cortina, Marsuris, Ornet, Pedemont, Poiris, Somprat, Sotto Cortina e Villotta.

Nel qual luogo, e Ville del 1548 erano uomini da fatti N.842, inutili N. 4912.-- Del 1557 erano uomini da fatti N. 910, inutili N. 3642.

Le Ville sotto Aviano sono Giais,Griz,S.Leonardo, Monteregale la Villa, e S. Martino.

Manoscritti Latini   XCV.1.

Classe V^ n.102

Provenienza

COLLOCAZIONE

2390

CLASSE V^

Codice 102

Codice membranaceo. secolo XV. a. 85, 1.211

[L.V.102] 125 manoscritti.

STATUTI DEL CASTELLO DI AVIANO, di 71 articoli.

Precede l'approvazione di Antonio II,(+) Patriarca di Aquileia concessa agli ambasciatori, ed inviati del Gastaldo, del Favolerio e del Consiglio della Comunità di Aviano, il 15 settembre 1403.

Premesse le norme circa l'accusa e l'inchiesta, vi si stabiliscono le pene contro: i bestemmiatori, gli assassini, coloro che recano danno al corpo ed al buon nome altrui, i ladri, i falsari, gli incendiari, i fornicatori, i fattucchieri, i devastatori delle case e dei campi, coloro che passano per i fondi altrui, gli assenti ed i contumaci.

Penso non si debba passare sotto silenzio che: viene comandato di appendere le cose trovate alla corda della campana oppure di consegnarle al Favolerio (++); si fissano pene contro chi si permette di togliere il cappuccio dal capo altrui; contro coloro che aizzano il cane contro altri; contro i marangoni (falegnami), pellicciai, calzolai che non consegnino il lavoro entro

----

(+) Antonio Paciera, Patriarca di Aquileja(Portogruaro 1350-?) (Roma 1431).

(++)Un autorevole personaggio della Comunità, il quale aveva certe incombenze anche sopra il Gastaldo.

il tempo promesso.

Verso la fine, si tratta del matrimonio dei minori, del Gastaldo, dei Consiglieri, dei Procuratori, della prova completa, dei privilegi dei cittadini nei confronti dei giudiziali, del gioco, della condanne e dei bandi.

Le pene vengono fissate in lire e soldi piccoli (+); in scottature, in trascinamenti fino alle forche; nel taglio della testa, delle mani, dei piedi, delle orecchie, del naso (in particolare alle donne), della lingua, dei testicoli; nella bastonatura, nella marchiatura (++); nel risarcimento del danno ossia nel pagamento di una somma, oppure mediante la legge del talione (+++), esercitato come diritto; nel carcere temporaneo o perpetuo, e non tutte le pene si possono risarcire col denaro.

PAROLE IN DISUSO:

GUAITA-(quaita) veglia, sentinella, garitta della sentinella, (fare la gvaita; fare la quaita=spiare, tener d'occhio qualcuno);

PALLATA-(palada) specie di siepe nelle acque;

PELERBE- siepe e confine fatto con erbe, verghe o arbusti;

FALCASCUS(negli Statuti di Concordia c'è FALCASTRUS), specie di arma(si potrebbero considerare i nostri ronconi usati per pulire le siepi dai rovi);

SPALTUS - spiedo, arma appuntita;

(+) Monete Aquileiesi e Venete:ogni lira=20 soldi piccoli

(++) Impressione di un segno fatto a fuoco.

(+++)Occhio per occhio, dente per dente, ecc.

CEPA- ceppo, catasta di legna.

FAVOLERIO - Un ministro della Comunità, qui del Consiglio Comunale; parole che nel dizionario della media e bassa Latinità del Du Cange (+) non si trovano; come pure non si trovano i significati delle parole:

TRUCINATIO - discussione della causa;

EXCORRIGIARE - bastonare, fustigare, meglio: battere o picchiare con le cinghie, o correggie.

Copia autentica di questi Statuti, in 12 fogli, ma su carta, come da note di presentazione degli anni 1559-1961, 1563-1564, 1568, 1574 è conservata dal Signor Antonio VALSECCHI, il quale l'ha confrontata con questa nostra e che servì a mettere in luce molte cose a riguardo di ambedue gli esemplari.

BIBLIOTECA NAZIONALE DI S. MARCO
VENEZIA

(+) DU CANGE, Carlo (1610-1688), grande latinista e grecista francese, celebre per i suoi Vocabolari degli Scrittori della bassa latinità e grecità.

A V I A N O

1559 il 9 aprile

presentato e intimato con altri

5 maggio 1559

intimato e presentato con altri

1561 il 27 ottobre

presentato con altri

1563 il 19 agosto

presentato con altri

1564 il 23 marzo

restituito

ANTONIO PANCIERA, PATRIARCA DI AQUILEIA
APPROVA E CONFERMA GLI STATUTI
DI AVIANO

A V I A N O

1403 15 Settembre

Io ANTONIO (+), per Grazia di Dio, Patriarca della Santa Sede di Aquileja.

A conoscenza dei fedeli presenti ed a memoria dei futuri, decretiamo che si debbano accogliere quelle cose che, cioè, appartengono alla conservazione della libertà, della salvezza, del buon governo e dell'andamento pacifico del nostro stato e non contravvengano a mettere in pericolo le istituzioni.

Giunti alla nostra presenza, i diletti fedeli Melchiorre del fu Pidrussio e Vegerefranco detto Francolino, figlio del fu Matteuccio del Canton del nostro Castello di AVIANO, quali ambasciatori ed inviati del Gastaldo, del Favolerio e del Consiglio della Comunità del nostro detto luogo di Aviano, i quali, molto umilmente chiesero a nome loro, con istanze, per la conservazione, salvezza, buon governo e pacifico andamento del detto nostro luogo di Aviano, che ci degnassimo di voler benignamente e graziosamente approvare e confermare gli STATUTI ed ORDINAMENTI, dichiarati, parola per parola, conformi agli Statuti ed Ordinamenti che del resto si osservano a nostro onore, dei Successori Nostri e della Nostra Chiesa Aquileiese.

Noi adunque, considerata la pronta fedeltà e la sincera devozione dei predetti nostri fedeli, che sempre dimostrarono per noi e per i nostri precessori e per la medesima nostra Chiesa Aquileiese; visti e diligentemente consultati i medesimi Sta-

---

(+) ANTONIO PANCIERA, patriarca d'Aquileia (Portogruaro 1350?-Roma 1431)

tuti e la devozione e fedeltà, con fervente animo prestateci etc.
Considerando che questi stessi Statuti provvedono all'onore del nostro stato, dei nostri Successori e della medesima nostra Chiesa, aderendo benignamente alle richieste dei nostri predetti fedeli, in forza del diritto e nella forma che meglio e più efficacemente possiamo, con speciale concessione, ratifichiamo e confermiamo, in tutto e per tutto, gli Statuti ed Ordinamenti, più sotto riportati, se ed in quanto provvedano all'onore e stabilità nostra, dei nostri Successori e della nostra Chiesa stessa, nel nostro Castello di Aviano; sicchè ad essi Statuti, se non lo sia espressamente indicato, in nessun modo si possa derogare e non intendiamo si deroghi in alcun modo, nè da noi, nè dai nostri Successori, nè da coloro che operano in vece e per nome della predetta Nostra Chiesa Aquileiese.
Il tenore poi di detti Statuti in tutto è il seguente:
" A lode e gloria di Dio Onnipotente, e dell'intemerata Sua Madre Vergine e di tutta la Corte Trionfante; ad onore della Nostra Santa Madre Chiesa Aquileiese; per la conservazione stabile e la crescita del Castello di Aviano e di tutta la Sua Gastaldìa (giuridiszione).
Resta fermo che spesso nei costumi e nelle leggi con le quali viene comandato di governare, siano chiare le competenze di ciascuno e ci si regoli in parte col diritto comune ed in parte col diritto particolare: benchè infatti la società si regga con leggi, è quasi innato in noi aggiungere, ad integrazione, alcunchè per quanto possa capitare.
Vengano quindi segnalate dalle persone, dalle usanze dei luoghi, le cose che, fuori della consuetudine, possano capitare dallo

dallo svolgersi degli eventi,e spesso, perchè sia agevole procedere, bisogna stabilire con quali minaece possano essere concluse le ingiustizie, a mezzo di aggiunte,diminuzioni ed interpretazioni del diritto comune,sicchè i litiganti,attraverso la celerità delle discussioni delle cause,abbiano la sensazione di essere sollevati e dalle spese e dai fastidi.
Per questo gli egregi uomini:Ser Gerardo,Conte di Polcenigo e Gastaldo del detto Castello, Ser Venceslao del fu Nichilo, nella veste di Favolerio, Ser Melchior del fu Pidrussio, Ser Gaspare del fu Nicolussio della Porta,Ser Francolino del fu Ser Matteuccio del Canton,Giovanni del fu Ser Francesco di Nonta, Nicolò Morassutto,Vittorio notaio del fu Nicolò,Marco del fu Muletto, Candido del fu Aviano,sancirono, costituirono, fecero e stabilirono le sottoscritte Costituzioni ossia Statuti, fissati e valevoli fino alla rinnovazione e confermazione espressa del Reverendissimo Signor Nostro,il Signor Patriarca e del Consiglio del Castello di Aviano,comandando che i medesimi STATUTI, inviolabilmente, debbano essere osservati da tutti i distrettuali e vicini del Castello predetto.
E poichè con maggior circospezione e più celermente si deve agire là dove più grande si teme il pericolo di delitti, i predetti uomini decretarono di disporre,anzitutto e prima di tutto, in quali modi si debbano conoscere i misfatti,e perciò il Gastaldo,il Favolerio ed i Consiglieri"in primis"stabilirono, ordinarono e comandarono che qualunque crimine si possa conoscere e discutere a mezzo dell'accusa,dell'inchiesta e della denuncia,delle quali cose si tratta qui di seguito e per ordine.

-Stabilirono adunque e comandarono che se qualcuno abbia accusato un altro di qualche delitto, prima di tutto l'accusatore versi una idonea cauzione e prometta di restare nella causa della sua accusa fino alla fine.
Se non vi abbia soddisfatto e non abbia provato tale delitto, sottostarà alle seguenti pene, per le quali pagherà la cauzione prevista e il Gastaldo chiamerà l'accusato: e se il delitto comporta la pena di morte e della mutilazione di un membro, sarà chiaro dalle imposizioni che seguiranno.
-L'accusato stesso venga posto in carcere.
- Se invece non si debba infliggere tale pena, si riceva dall'accusato la cauzione, quanto dovrebbe a seconda del tipo del delitto.-
-E se per povertà od altra causa non possa soddisfare, allora sia trattenuto sotto buona custodia(Prigione).
-Fatto questo,vengano ascoltate le parti in tutto quello che vorranno deporre ed aggiungere nella causa e nella discussione.
- E se il delitto segnalato sarà legittimamente provato, si proveda alla condanna a seconda del suo tipo come sarà scritto in seguito.
- E se,durante la prova,l'accusatore si sia ritirato, allora, se trattasi di un delitto per il quale è prevista la pena di morte, ipso facto l'accusatore incorra nella pena di cento lire di piccoli.

-Se invece si tratta di un'amputazione di membro,sia punito con 50 lire di piccoli,o con pena simile,oppure perda un piede o una mano.

-Se invece dovesse seguire una pena pecuniaria,la stessa somma la paghi l'accusatore.

-Affinchè poi non restino impunite le malefatte, se l'accusatore, a causa di povertà,o per altra ragionevole ragione,non potesse pagare la sopradetta cauzione, si esiga da lui il pagamento di quanto potrà pagare,tenuto conto della qualità della persona e della quantità del suo patrimonio:oppure da lui venga prestato giuramento di cauzione e poi si proceda,come detto sopra, salvo sempre quanto si possa dai componenti procedere contro l'accusato secondo quello che è contenuto nel capitolo circa le inchieste.

DELL' INCHIESTA 2

- Ugualmente, se da voci e fama giungesse all'orecchio del Gastaldo che qualche misfatto sia stato compiuto, allora il Gastaldo stesso, senza alcun accusatore, potrà e dovrà diligentemente procedere ad un'inchiesta, ricercando dalle circostanze, dai vicini e da altre cose simili, e con tutte le forme possibili a portare a conoscenza della verità.

- E se da alcune presunzioni od indizi, giunga a qualche sospetto, allora il Gastaldo, subito metta il sospettato in carcere e, con cauzione, lo tenga presso di sè, secondo il tipo di crimine, o secondo quanto detto nel capitolo dell'accusa, e contro di questi faccia la sua inchiesta e proceda al giuramento del sospettato per fargli dire la verità: se

questi spontaneamente avrà confessato il proprio delitto, secondo la di lui confessione, proceda come se il delitto sia stato veramente compiuto.

- Se invece negherà, il Gastaldo chiami i testimoni e presenti quelle prove che potrà presentare.

- E se esaminate diligentemente tutte queste cose, sopra detta inchesta,e la loro abbondanza, se li richiederà, darà i decreti al reo, udite le opposizioni e le difese; se al contrario il reo legittimamente e pienamente sia stato accettato colpevole, lo condanni secondo richiesto dal misfatto, senza alcun indugio.

- Se poi non sia riuscito a provare pienamente, allora, se siano emerse alcune presunzioni o indizi per i quali si possa praticare la tortura, il predetto Gastaldo faccia porre il predetto reo al tormento, e se, torturato nel modo dovuto, non abbia confessato, venga assolto.

- Se invece avrà confessato il delitto ascrittogli, venga tolto dalla tortura e sia lasciato per un giorno a riposo. E poi, senza molestia, sia interrogato a proposito della confessione che fece.

- E se, dopo interrogato per tre volte, con un intervallo di un'ora tra ciascuna interrogazione, perseveri, sia ritenuto confesso e venga punito come sopra.

- Se invece continui a negare, sia ritenuto non confesso e se siano sopraggiunti nuovi indizi, sia nuovamente sottoposto a tortura.

-Gli indizi poi per i quali si possa procedere alla tor-

tura si intendano i seguenti:

- Primo quando contro il reo sia stato provato da un teste, avente voce pubblica e buona fama, che egli abbia commesso il misfatto.

- Ugualmente, se dalla voce comune, si provi che era nemico o che altre volte aveva minacciato di farlo, oppure praticasse il luogo del delitto compiuto, e sia stato trovato con sospetto, con armi, o con parole provocanti abbia detto qualcosa per cui abbia chiaramente manifestato ad altri che sapeva qualcosa di ciò.

- Ugualmente se, compiuto il delitto, sia fuggito.

- Ugualmente se qualcuno sia in cattiva fama ed abituato a compiere simili azioni.

- Ugualmente se nella sua casa, o nelle vicinanze di essa, sia stato trovato qualcosa di rubato, se non abbia potuto provare donde e come l'abbia avuta e cose simili, che potranno meglio chiarificarsi nel procedere del giudizio.

- Ugualmente quanto detto per l'inchiesta, similmente si debba intendere per la denuncia.

- Simile modo di procedere si osservi, sempre con giuramento del predetto denunciatore, che abbia fatto per zelo di giustizia e non per odio e questo lo ritenga per vero.

DI COLORO CHE DICONO MALE E DEI BESTEMMIATORI DI DIO E DEI SANTI 3

-Poichè quanto si commette contro la Religione, porta oltraggio a tutti, stabilirono che, se qualcuno, incurante

della propria salvezza,abbia bestemmiato Dio Onnipotente e la Gloriosa Madre Vergine Maria o altri Santi,oppure abbia dette ingiurie,oabbia distrutto,rotto,lordato o altrimenti danneggiato le loro figure dipinte o scolpite, sia condannato a pagare 20 soldi piccoli per ogni volta, e se non potrà pagarli, venga immerso dentro l'Albareto per tre volte,in maniera tale però che possa esservi estratto senza lesione corporale,e le sopradette condanne vadano in utilità della Chiesa di S. Maria e di Santa Uliana(Giuliana).

DELL'OMICIDIO VOLONTARIO E CASUALE 4

-Così pure fissarono che,se qualcuno,con animo adirato,cioè in un improvviso impeto, in qualche maniera e con qualunque mezzo,come col coltello,abbia colpito un altro e dal colpo sia seguita la morte, tale uccisore incorra nella pena dell'amputazione della testa e soffra tanto da morirne.

- E se siano stati più soci che lo abbiano colpito e lo abbiano ucciso,se,da serio indizio, possa essere indicato l'uccisore, e le altre percosse non siano state mortali, allora quel solo, dal cui colpo l'altro morì,venga condannato alla pena capitale,mentre gli altri vengano multati in 50 piccoli per ciascuno, e se qualcuno non possa pagare, debba essere sottoposto al patimento dell'amputazione di una mano.

- Se invece molti, di proposito e premeditatamente abbiano colpito uno, il quale, o per uno e per molti colpi, sia morto, senz'alcuna distinzione, come detto sopra, allora tutti subiscano la pena capitale.

FRIULI
LA
PATRIA
MARC HIAE TRE
GIA NAE PARS.
TERGESTINVS SINVS.
ISTR
TAGLIAMENTO FLV.
Venzon, terminus ditionis Venetorum.
Hic Argentum vum effoditur.
Liuenza flu. olim LIQVENTIA, Forum Iulij à Marchia Treuisana separat.
GORITIA
VDENE
AQVILEIA
TRIESTE.
LATISANA.
PORTO GRVARO, Romatinus Plinio.
Concordia.
Palada de lemene.
Porto de Taiamento.
Taiamento flu.
Piaue fluuius.
Ponte di Piaue
TARVISIO.
FOSETTA.
CIVIDAL DE BELLVN.
Contado de Cesena
Confinia Triuli et Liuenzæ
AVIANO.
PORCIA
SACILE
PORNON.
Brugnera
CENEDA
Conciano.
S. Saluador
Collalto
Agardazzo
AVDERZO.
MOTTA
Gemona
S.DANIEL
PINZANO
Codroipo.
Flambro.
Sacileo
Lisonzo flu.
RENZANO.
Dorumberch
S.ANZOLO
COMEN.
TOLMINO.
Idria flu.
Canal di Ronzina
Lago de Chiauaz
Ampezzo
Ponta Grossa
P. de Grado.
P. de Anfora.
P. de Buso.
P.S. Andrea.
P. Baselege.
P. de Caorle
P.S. Margarita.
Torre de calligo.
Piaue flu. ANAXVS olim dictus.
PIRANO
ISOLA
CAPO DE ISTRIA
MVGIA
HVMAGO
CITTA NVOVA
Ponta de Saluori
SEP.
ORI.

unè invece, senza volerlo uccidere di proposito e
dolo e frode, casualmente abbia ucciso un altro ad
io esercitandosi con la balestra, i sassi, le lance
astoni, o correndo coi cavalli e il carro, o aggiu-
lo i tetti, o potando le piante e lo abbia ucciso ,o
alsiasi altro modo, benchè non si possa chiaramente
e se proprio involontariamente, ma si possa presu-
non averlo fatto con dolo o frode, se ciò avvenne
logo molto frequentato dalla gente, come nelle piazze
se, mercato, macello, osterie e altri luoghi simili,
quali far queste cose può essere di facile pericolo,
lpevole. Chi fa tali cose sia punito con cento lire di
oli, ovvero perda un piede od una mano.
invece in luoghi privati, dove non c'è tanta fre-
za di gente, allora venga punito con 50 piccoli ovvero
a un piede od una mano.
invece qualcuno, nel modo sopradetto non avesse pro-
o la morte, ma in altro modo avesse ferito, offeso o
un altro, se con quella lesione il ferito avesse su-
qualche cosa, sia punito con cento lire di piccoli.
al contrario non abbia subìto perdita di membra, pa-
à 5 lire di piccoli ed in ogni caso risarcisca le spe-
paghi i danni al ferito.
in tempo di pubbliche manifestazioni e baccanali in
no, o nel territorio, qualcuno correndo coi cavalli,
lla lancia o in altro modo abbia ucciso qualcuno, non
sca pena alcuna.

- E similmente resterà impunito il copritore di tetti o il potatore di alberi, se il fatto sia avvenuto in luogo di pubblico passaggio ed i passanti siano stati preavvertiti.

- Ugualmente, in simil maniera sia libero da pena chi, cavalcando per istrada su un cavallo ombroso od altrimenti vizioso, e se egli non ne conosceva il difetto, se il cavallo, senza colpa del cavaliere, correndo o scalciando abbia ferito o danneggiato alcuno.

- Se invece egli lo conosceva il difetto del cavallo, e lo cavalcò ugualmente, allora, perchè sua è la colpa, perchè lo sapeva ed ugualmente lo cavalcò, sia punito come sopra.

- Ugualmente se qualcuno abbia dato ad un altro consiglio, aiuto, favore o esortazione a toglier di mezzo un altro e la morte sia veramente seguita, e lo stesso uccisore non lo avrebbe altrimenti fatto, ma a causa di tale consiglio ed aiuto prestato, avesse commesso il misfatto favorendo o consigliando a tale volontà, sia punito con la stessa pena e venga punito coll'uccisore medesimo, predetto.

- Se invece lo stava facendo senza di questo, il consigliere ed il favoreggiatore sia colpito con 150 lire di piccoli e se non li potrà pagare, perda la lingua.

- Lo stesso se qualcuno con imbroglio e con premeditazione avesse concepito di uccidere un altro e di nascosto gli avesse teso insidie o lo avesse assaltato approfittando del momento della defecazione, e sia giunto a tal punto da non trattenersi, anche se non vi sia riuscito, viene

punito con la pena di 5 lire di piccoli e se non potesse pagare subisca l'amputazione di un piede o di una mano.

DEI SICARI, ASSASSINI ED AVVELENATORI 5

- Se qualcuno, ricevuto del denaro o altro compenso da un altro per uccidere una persona, o mutilarla, e la abbia uccisa o mutilata, o gli abbia teso tranello, o la abbia insultata, o sia giunto a qualche atto, ma abbia intrappreso in modo tale da non giungere a compiere il maleficio propostosi, e siasi capito che non vi sia giunto per quante volte abbia tentato di giungervi e quell'azione detta sopra, tanto l'assassino, quanto il mandante, come qualunque altro che lo sapesse, consigliere, fautore, e chi abbia dato aiuto, venga attaccato alla coda di un cavallo e venga trascinato fino al luogo delle forche ed ivi sia impiccato talchè muoia, e venga similmente bruciato, tanto da morirne.

SE QUALCUNO AVRA' AVVELENATO UN ALTRO 6

- Ugualmente sia punito con ugual pena chiunque direttamente o per mezzo di altra persona abbia tentato o voluto intossicare od avvelenare con azione qualcuno, come sopra, nel prossimo capitolo si vedrà, e tutti: autori, fautori, consiglieri e partecipanti al crimine detto prima siano sottoposti a simile pena.

IL FRIULI TRA LIVENZA E TAGLIAMENTO

DI COLORO CHE OPERERANNO CONTRO IL CASTELLO DI AVIANO 7

- Ugualmente se qualcuno, spinto da spirito diabolico, abbia commesso alcunchè in tradimento contro il castello di Aviano, sia facendo, trattando, procurando o dando aiuto, consiglio e favore ad altri che tramassero, ovvero sapendolo non lo avesse manifestato, ed in questo caso similmente quando non avendolo manifestato si fosse giunti all'effetto che il castello di Aviano venisse perduto, venga trascinato per tutto il castello e poi fino al luogo delle forche ed ivi sia impiccato tanto che ne muoia; ed i suoi beni di tradimento siano confiscati dal Comune, salva sempre la dote della moglie, e i diritti di altre donne cui egli fosse tenuto a restituzione e salvo, se il traditore avesse un figlio o figli, o nipoti o discendenti uno o più che fossero, dovranno avere la metà di tutti i suoi beni.

- Se invece avesse solo ascendenti Padre e Madre, e di questi uno o più, ricevano di tutto il sopradetto un terzo solo dei suoi beni, il resto sarà integralmente confiscato dal Comune, salvi i diritti di qualsiasi creditore.

SE ALCUNO AVRA' SOFFOCATO UN ALTRO 8

-Ugualmente se uno o più, con animo adirato, abbia strangolato un altro, lo abbia soffocato in acqua o lo abbia diversamente schiacciato, ovvero lo abbia scaraventato dall'alto tanto che sia morto, o in qualsivoglia altro modo gli sia stato causa di morte, ognuno sia punito nel modo e nella for-

ma contenuti nel capitolo sull'omicidio, tenuto conto della distinzione: se ciò sia avvenuto in baruffe, o si possa venir a sapere dall'opera di chi sia stato ucciso principalmente: nel qual caso siano sottoposti alle pene contenute nel capitolo dei sicari, ed assassini contenute sopra.

- Ugualmente se qualche donna, istigata dal diavolo, con dolo e volontà di uccidere, abbia soffocato, strangolato, o in qualsiasi altro modo ucciso il proprio figlio o la propria figlia, o ad esempio essendo gravida abbia abortito volontariamente, od abbia bevuta qualche pozione, sia cremata.

- Se invece il fatto sia capitato per caso, per qualche negligenza, ubbriachezza o nel sonno, sia punita in 50 lire di piccoli, oppure perda il naso.

DI QUELLI CHE SI DIFENDONO 9

- Ugualmente se qualcuno uccidesse, ferisse un altro, e possa dimostrare che ciò è avvenuto per difendere se stesso e salvare il suo corpo, o dei parenti, o dei suoi figli, o anche dei beni e delle cose sue, ed abbia fatto questo non potendone fare a meno, non sia punito con alcuna pena.

DELLE PERCOSSE SENZA ESITO DI MORTE 10

-Ugualmente se qualcuno, con animo irato, abbia colpito un altro in modo da tagliargli una mano o un piede, oppure da troncarglielo, sarà condannato in 60 lire di piccoli.

- Se invece tale membro resterà talmente indebolito da non avere più forza, i colpitori saranno condannati in 50 lire di piccoli, oppure in ogni caso perderanno membro per membro.

- Se invece gli avrà cavato un occhio o lo avrà accecato, sia condannato in 50 lire di piccoli oppure occhio per occhio.
- Se poi il naso, sia puntto similmente.
- Se invece gli avrà tagliata un'orecchia, o un dito, o alcune dita, o lo avrà indebolito, per ognuno dei sopradetti, sia condannato in 25 lire di piccoli o perda membro per membro. Ed in ognuno dei sopradetti casi, i feritori siano tenuti a risarcire al ferito il danno, con interesse e le spese.

SE QUALCUNO ABBIA COLPITO UN ALTRO CON SPARGIMENTO DI SANGUE. 11

- Ugualmente se qualcuno, adirato, con armi mortali o bastone o in altro modo, abbia colpito un altro con spargimento di sangue; oppure sul viso con una ferita notevole e molto sangue, dalla qual ferita rimanga una cicatrice o una deformità notevole, sia punito con 10 lire di piccoli entro i confini, fuori invece con 100 soldi.(5lire).
- Se invece con poco spargimento di sangue e senza cicatrice, sia condannato a 5 lire entro i confini.
- Se poi in un'altra parte del corpo e la ferita sia evidente, in 8 lire di piccoli.
- Se sarà piccola(la ferita), in 5 lire di piccoli e questo s'intende dentro i confini del castello, i quali sono: dalla Via Stretta col castello fino al letto dell'Arvegna, e dall'Arvegna fino alla Strada venendo pel sentiero della Narda, dall'entrata della cerchia(murata) andando e giungen-

do alla Via Stretta: fuori invece di detti confini, siano tenuti a pagare una terza parte di quanto fissato.

- Ugualmente se qualcuno con un pugno, un sasso, un bastone o altrimenti, abbia percosso un altro senza spargimento di sangue e con una piccola tumefazione, ovvero con le unghie o in altro modo abbia graffiata e scalfita la pelle tanto da farne uscire un po' di sangue, sia punito con 25 soldi entro i confini.

- Se invece la contusione fosse grande o si trattasse di una bastonata, sia punito entro i confini con 100 soldi piccoli e fuori con soldi 40.

- Se poi vi sarà qualche osso rotto, o del braccio, della gamba, della coscia, sarà punito, entro i confini, con 10 lire e fuori con 100 soldi.

- Ugualmente se qualcuno avrà strappato i capelli ad un altro e per i capelli lo abbia trascinato in terra, sia punito con 40 soldi entro i confini e 25 soldi fuori.

Se poi non sarà caduto a terra, venga condannato con 25 soldi piccoli; e queste cose s'intendono per i superiori ai 14 anni.

- Se qualcuno abbia picchiato un altro o gli abbia dato uno schiaffo.

- Ugualmente se qualcuno abbia picchiato o buttato a terra un altro, paghi 40 soldi entro i confini.

- Se poi sarà caduto a terra, 25 soldi; se candendo in terra si sia prodotto qualche lesione, 25 soldi; se da tale spinta contro il muro o battendo contro qualcosa, o cadendo

a terra abbia riportato qualche lesione, debba soggiacere
alle pene con quelle distinzioni che sono contenute sopra
nel secondo e terzo capitolo.
- Ugualmente se qualcuno abbia dato uno schiaffo o una
sberla ad un altro sia condannato a pagare 3 lire entro i
confini e 25 soldi al di fuori.

DI QUELLI CHE AVRANNO TOLTO IL CAPPUCCIO O IL CAPPELLO 12

- Ugualmente se qualcuno abbia tolto il cappuccio o il cap-
pello,ed alle donne,il velo dal capo o lo abbia preso e get-
tato, venga condannato al pagamento di 5 soldi piccoli.

DELLE PAROLE OFFESIVE 13

- Ugualmente stabilirono che se qualcuno abbia dette parole
ingiuriose, villane od oltraggiose ad un altro,come chiaman-
dolo ladro, falso, traditore, furfante, zucca, spergiuro, in
fame, o se dello stesso abbia scritte poesie, lettere, versi,
libelli ledenti la fama o in altro modo lo abbia ingiuriato,
sia condannato a pagare 3 lire,e se fuori(dei confini)25 sol-
di; eccetto che, davanti al Gastaldo, non provi chiaramente
quanto ha detto e perchè,allora possa essere senza pena o gli
sia aumentata o diminuita la pena a seconda della persona, o
delle parole e dei luoghi dove vennero proferite.
- Ugualmente se alcuno, con animo irato, ma senza colpire
abbia gettato o alzato verso un altro la spada, la lancia,
il pugnale, il falcasco, lo spiedo o altre armi offensive,
e quelle armi le abbia rivolte contro uno per colpirlo, sia

condannato entro i confini a 25 soldi.

- Se poi abbia solo tirato o alzato e poi si sia trattenuto non colpendo, paghi 25 soldi piccoli.

- Ugualmente stabilirono che, se qualcuno, nel foro, o mercato vicino Aviano, o nel suo distretto, abbia provocato risse, o abbia sferrato un pugno contro un altro senza colpirlo, paghi 40 soldi, e se abbia colpito senza spargimento di sangue, paghi 100 soldi e , se con spargimento di sangue come, ad esempio abbia scalfita la pelle, paghi 10 lire di piccoli e se non potesse pagare, venga battuto con le cinghie intorno ad Aviano.

- Se poi la rissa sia stata fatta con armi od oggetti da cui avesse potuto seguire la morte, come la lancia, la spada, il bastone o sasso o qualsiasi altro strumento, e lo abbia gettato contro un altro o lo abbia trattenuto su di sè, paghi 10 lire oppure sia battuto con le cinghie come detto sopra.

- Se poi (quest'oggetto) lo abbia gettato contro qualcuno minacciando di colpirlo, paghi 25 lire o venga battuto con le cinghie.

- Se abbia colpito con le dette armi, paghi 60 lire di piccoli.

DELLE PENE RADDOPPIATE 14

- Ugualmente stabilirono che tutte le pene pecuniarie fissate dagli Statuti vengano raddoppiate contro coloro che mancheranno contro qualche Officiale nell'eservizio del suo officio, o se si tratti di delitti commessi di notte od in presenza del Gastaldo in giudizio e che si debbano intendere

fatti di notte, da dopo il tramonto del sole, fino al sorgere del medesimo.

DELL'INDICAZIONE DELLE ARMI 15

- Stabilirono che nell'indicazione delle armi si debbano intendere: le spade, i pungoli, le lance, gli spiedi, le forche, le pietre, i bastoni, le verghe e tutte le cose dal colpo delle quali potesse seguirne la morte, o il taglio di membra, ovvero l'indebolimento.

DEI MEDIATORI OSSIA DEL MODO DI FAR COMMERCIO 16

-Ugualmente se qualcuno, coinvolto in qualche baruffa o tumulto, abbia colpito un altro, il quale faceva da mediatore tra loro, debba esser ritenuto averlo fatto senza frode, credendo di colpire l'avversario, per la sua temerità e stoltezza, e quindi ne sia seguita morte, sia condannato alla pena capitale.
- Se invece abbia riportato il taglio di un membro, ovvero un'inabilità permanente, venga condannato in 50 lire di piccoli, di cui una metà vada alla Signoria, e l'altra metà a colui che ricevette il danno.
- Se invece ci fu solo spargimento di sangue, ma non pericoloso, (sia punito) in 40 soldi.
- Se poi le cose predette siano state commesse con dolo e frode, venga sottoposto alle pene con le quali si puniscono l'omicida e gli altri feritori in simili circostanze, oppure venga bastonato, come detto più sopra nei propri capitoli.

Geom. Luigi BERTI
Rilevamento del complesso fortificato del Castello di AVIANO (PN) 1975
TORRE N°2
TORRE N°3
TORRE N°4
TORRE N°5
TORRE N°6
TORRE N°7
TORRE N°1
PER VIGONOVO
S.ta GIULIANA
DI
COMUNALE
NORD
PORTALE D'INGRESSO
PIAZZALE DEL CASTELLO
MASTIO
MURO DI CINTA
SCARPATA
MURO DI CONTRORIPA
PER AVIANO
RUDERI APPARTENENTI AL CASTELLO
POSIZIONE PRESUNTA DI RUDERI IRREPERIBILI O QUASI
CASE DI CIVILE ABITAZIONE
SUPERFICI PRIVATE - ORTI - GIARDINI
ALA
0 5 10 20 30 ml.
PROSPETTO NORD DELLA TORRE n° 7

SE QUALCUNO ABBIA SCAGLIATO QUALCOSA CON ANIMO IRATO 17

- Ugualmente a pene simili,come nel capitolo superiore,venga condannato, attesa la stessa distinzione, colui che per gioco o preso da melanconia o furore, abbia scagliato dalle sue mani qualcosa di offensivo contro altri e vi abbia prodotto un danno mortale o altro nocumento.

DEI COLPI CASUALI 18

- Ugualmente se qualcuno abbia ferito o colpito un altro senza pericolo di morte, non con intento e malizia,ma per un certo caso o negligenza, sia punito ad arbitrio del Consiglio di detto Castello.

DELLE RIPARAZIONI DA FARSI AI COLPITI 19

- Ugualmente che in tutte le cose dette sopra, coloro che hanno danneggiato, siano tenuti a risarcire e riparare ai danneggiati tutti i danni,con interessi,e le spese sia dei medici, che delle altre cose che,nelle occasioni sopradette, abbiano dovuto sostenere od abbiano sostenute,anche se siano stati condannati a pene corporali o pecuniarie.

SE QUALCUNO SIA USCITO DAL CASTELLO PER ALTRA VIA CHE PER LE PORTE 20

-Ugualmente, se qualcuno uscì dal Castello di Aviano di notte, per altra via che per le porte, cioè scavalcando i muri o i ripari spinati, paghi cento soldi di piccoli e, se è di giorno, sia condannato a 50 soldi piccoli.

SE QUALCUNO SIA ENTRATO OD USCITO DALLE PORTE

CONTRO LA VOLONTA' DEI CUSTODI 21

-Ugualmente se qualcuno, contro la volontà dei custodi dei ponti del Castello di Aviano, sia entrato od uscito, paghi 10 lire di piccoli o sia bastonato.

E i custodi, se non riusciranno a proibirglielo, siano tenuti a gridare dietro di lui(dare l'allarme), sotto pena di 100 soldi piccoli.

DELL'ADULTERIO, STUPRO E VIOLENZA ALLE DONNE 22

- Ugualmente se qualcuno, volontariamente(di comune accordo), abbia avuto rapporto carnale con la moglie di un altro, sia condannato a 40 lire di piccoli.

-La stessa donna poi, se la moglie o il marito l'abbia richiesto, venga bastonata e la donna bastonata sia messa in menastero a far penitenza, e perda la dote e tutto il capitale di donazione avuto per le nozze, e vengano assegnati al marito.

- Se il marito la vorrà di nuovo ricevere, ciò possa avvenire e la donna riprenderà la sua dote.

- Se l'adultero non potesse pagare la pena sopradetta, perda un occhio.

-Ugualmente se qualcuno subitaneamente, con l'insistenza e con la paura, in modo che la donna incostante ceda, abbia avuto rapporto carnale con una sposata, vedova, o vergine, sia punito col taglio della testa tanto che muoia, e sempre s'intenda che la donna sia stata violata volontariamente e sia

avvenuto in luogo dove verosimilmente(la donna) avrebbe potuto essere udita e non abbia gridato, così che i vicini avessero potuto udire le sue grida o i suoi lamenti, al momento della violenza.

DELLA SODOMIA 23

- Ugualmente se qualcuno abbia commesso il nefandissimo delitto contro natura, dello stupro per il quale si distruggono le leggi e si rafforzano i diritti, cioè in modo sodomitico con maschi o con se stesso o con animali bruti, brutalmente si unisca, senza attesa, venga bruciato col fuoco, talchè il suo corpo sia ridotto in pulvere.

- Se qualcuno abbia tentato di aver rapporto carnale con donna di vita onesta ed intemerata, e sia giunto a qualche atto benchè non perfetto, sia condannato a 100 lire di piccoli.

DEI MEZZANI 24

-Ugualmente se qualche mezzano o mezzana, colle loro parole suadenti, abbiano spinto alla prostituzione una donna sposata onesta, una vergine o una vedova, sia condannato in 25 lire di piccoli o venga bastonato se non può pagare.

DE RATTO DELLE DONNE 25

- Ugualmente se qualcuno, a forza, abbia rapito da casa o da altrove qualche donna sposata, vergine o vedova e, contro sua volontà, l'abbia posseduta: se era sposata, sia punito con la pena capitale con evento della morte.

-Se invece era vergine o vedova con la quale sia possibile contrarre matrimonio tra loro e, prima che venga fatta la condanna, di comune consenso delle parti, si possa contrarre matrimonio, tra essi si contragga matrimonio e venga condannato soltanto a 50 lire in luogo della pena capitale.

- Se invece il matrimonio non sia possibile a contrarsi, o prima della condanna non sia stato contratto, lo stesso violatore e rapitore subisca la pena dell'amputazione della testa con esito di morte.

DI COLORO CHE DANNO AIUTO 26

- Ugualmente chiunque abbia dato aiuto, consenso, od appoggio a compiere tale delitto, ai sopradetti violatori di donne, quello stesso soggiaccia alle pene con le quali vengono puniti i rapitori e violatori.

DELL'ADULTERIO E DELLO STUPRATORE 27

- Ugualmente stabilirono che chi, di notte, in casa sua, abbia trovato un adultero o stupratore con la propria moglie, figlia, madre, o nuora, lo possa impunemente uccidere, se altrimenti non lo possa prendere;

- Ugualmente se qualcuno abbia corrotto, con rapporto carnale una vergine non ancora in legittima età, sia condannato a 100 lire di piccoli, ovvero perda i testicoli.

- Se invece non l'abbia corrotta, ma solo abbia tentato di farlo praticamente, venga condannato a 50 lire di piccoli o perda un occhio.

CASTELLO D'AVIANO- Prospetto Nord della Torre n.7.
(da Luigi BERTI -Rilevamento del
Complesso fortificato del Castello)
(1975)

DI COLORO CHE AFFITTANO CASE ALLE MERETRICI 28

- Se qualcuno,di nascosto,affitta la propria casa,o la impresta,perchè vi possa essere praticato l'adulterio e lo stupro, sia condannato in 10 lire di piccoli.

-Ma se l'avrà affittata o imprestata a pubbliche meretrici, non sottostia ad alcuna pena,eccettochè la cosa non sia in un borgo onesto, perchè allora non la potrà affittare, sotto pena di 40 soldi e poi,ciò nonostante,siano cacciate di lì.

DELL'INSIDIA ALL'ALTRUI MOGLIE 29

- Ugualmente se qualcuno abbia sollecitata,o insidiata, od abbia procurato di aver rapporto carnale con la moglie altrui, ancorchè non sia giunto all'effetto proposto, sia condannato a 5 lire.

DELLO SPOSALIZIO DELLA MOGLIE ALTRUI 30

-Ugualmente se qualcuno, sposato, abbia sposata la moglie altrui inconsapevole, se non abbia avuto rapporto carnale, paghi 50 lire di piccoli,o perda un occhio: se invece abbia avuti rapporti, paghi 100 lire di piccoli o perda un piede.

DEI LADRI OSSIA FURFANTI E LORO RICETTATORI 31

- Ugualmente stabilirono che, se qualcuno,nella strada pubblica o altrove, abbia derubato un altro, o lo abbia ucciso, sia trascinato fino al luogo delle forche, ed ivi sia appeso al laccio cosicchè muoia.

- Se invece non lo abbia ucciso, ma solo derubato, se quel ladro sia stato famoso ed abituato a commettere tali cose, sia immediatamente appeso alla forca col capestro cosicchè muoia.
- E se in quel fatto il ladro sia stato ucciso o ferito, l'uccisore e il feritore non patisca pena alcuna.
- Se invece non sia stato famoso, nè abituato a commettere cose simili, se quello è stato il primo furto e la somma (rubata) sia fino a 10 lire, sia punito con 25 lire di piccoli o perda un occhio.
- Se invece sopra tale somma(sopra 10 lire),fino alla somma di 25 lire, venga punito con 100 lire, oppure perda una mano ed un occhio.
- Se poi oltre questa somma(di 25 lire), venga appeso al capestro talchè muoia.
- Se invece il furto sia stato il secondo, fino alla somma di 10 lire, paghi una pena di lire 50 di piccoli o perda un piede.
- Se oltre tale somma sia impiccato alla forca come sopra.
-Se poi sarà al terzo furto e la somma sia fino a 10 lire, venga punito con 100 lire o perda un piede e una mano ed un occhio.
- Se poi oltre tale somma, venga impiccato alla forca come sopra.
- Se poi il furto sia stato il 4° od oltre, poichè allora lo si considera famoso, senza alcuna differenza sulla quantità(rubata), venga appesa col laccio alla forca con l'esito della morte.

- Ugualmente se qualcuno abbia rubato di nascosto, e sia
stato il primo furto fino alla somma di 20 soldi, venga
punito con 100 soldi di piccoli o venga bastonato fino alla
fossa della Loggia tornando indietro dalla Casa Comunale.
- Se invece di più fino alla somma di 10 lire, sia punito
con lire 25 di piccoli o venga bastonato o marchiato.
(bollato con un marchio a fuoco).
- Se poi raggiungerà una somma fino a 25, paghi 50 lire di
piccoli o perda un occhio.
- Se invece andrà oltre tale quantità, fino alla somma di
40 lire, sia punito con 100 lire di piccoli o perda un piede.
- Se poi supererà quella quantità(40 lire), venga impiccato al
laccio per il 2° e 3° furto e se raggiungerà la somma di 25
soldi, paghi 10 lire o sia marchiato.
- Se invece oltre e fino alla somma di 10 lire, venga punito
in 50 lire o sia bastonato.
- Se raggiungerà una somma fino a 25 lire, pagherà 100 lire
di piccoli o perderà un piede o una mano.
- Stabilirono che"forca" oltre, sia sospeso alla forca.
(Nota- forse qui si dovrebbe intendere:"somma oltre", cioè
che se la somma sia oltre, venga impiccato alla forca).
-Se poi sarà il 3° furto o oltre il 3°, fino alla somma
di 20 soldi, paghi 25 lire o sia marchiato o bastonato.
- Se poi raggiungerà fino a 10 lire sia punito in 50 lire
di piccoli o(perda) una mano.
- Se poi oltre, sia impiccato.
- Ugualmente se qualcuno abbia coscientemente dato o provve-

duto aiuto o sostegno a qualche furfante o ladro, o abbia ricettato in casa sua lui, o cose da lui rubate, e lo abbia accolto o nascosto, sia punito con le stesse pene dovute agli stessi furfanti e ladri, salvo che se qualche parente od affine, per caso, non abbia ricevuto in casa sua un parente od un affine, purchè non abbia prestato a lui aiuto o sostegno nel commettere il delitto, non sia punito con simili pene, ma minori, secondo il parere del Consiglio.

- Ugualmente se qualcuno sia stato preso per furto o rapina e sia stato riscontrato che, per il medesimo misfatto era stato già marchiato, od aveva perduto un occhio, un'orecchia, o il naso, e poi abbia nuovamente commesso furto fino alla somma di 10 lire, gli sia troncato altro membro simile.
- Se invece oltre tale somma, sia impiccato alla forca.
- Ugualmente che per ruberie e furti avvenuti altrove, ma che nella Gastaldia di Aviano, e per mezzo della Gastaldia di Aviano, si possano punire come se fossero stati fatti in Aviano, o entro la sua Gastaldia, e se di questo sia stata esposta querela e le cose rubate siano state trovate presso di lui. (si proceda allo stesso modo).
- Ugualmente se qualcuno abbia preso da qualche luogo la rete, o le reti, o i lacci, o altri strumenti di altre persone, tesi per cacciare o uccellare, paghi 40 soldi e risarcisca i danni.

DEL CONSIGLIO DATO AL LADRO O AL FURFANTE 32

-Ugualmente se qualcuno abbia dato consiglio ad un altro

perchè rubi o commetta furto, per il qual consiglio l'altro sia giunto a compiere il delitto, e altrimenti non vi sabebbe giunto, sia punito similmente con lo stesso furfante e ladro. - Se invece (il ladro) lo avesse commesso anche senza tale consiglio, il consigliere sia punito ad arbitrio del Consiglio di Aviano.

CHE CIASCUNO E' TENUTO A DENUNCIARE IL LADRO 33

- Ugualmente che ognuno sia tenuto a indicare e denunciare ed accusare i furfanti e ladri, altrimenti venga punito, se lo sapeva e non lo ha denunciato, in 25 lire di piccoli.
- Ugualmente se qualcuno, abbia preso e nascosto qualche oggetto gettato fuori di casa, per il timore del fuoco o dell'acqua o dei nemici, sia punito come ladro, come sopra, e ciò che ha preso lo restituisca al doppio.
- Ed allo stesso modo sia punito, se abbia asportato uno strumento o alcunchè, che era stato portato per difesa dal fuoco o dai nemici: e per strumenti devonsi intedere: armi, secchie, e tutto quanto serve alla difesa.
- Ugualmente se qualcuno abbia preso o rapito apertamente o di nascosto dai pascoli, con intenzione di nasconderli, cavalli e cavalle, buoi e vacche, se ne abbia preso uno o una, sia punito in 25 lire di piccoli o perda una mano: se più venga impiccato.
- Se invece abbia rubato porci, capre, asini, pecore o altri più piccoli animali, se uno solo, venga punito in 10 lire o bastonato, se due ed oltre fino a 10, in 25 lire di piccoli

o perda una mano.- Se di più, sia impiccato.
- Ugualmente se qualcuno abbia spinto od urtato la mano e la
borsa o il grembiule di un altro, per farvi cadere i soldi o
le cose che quello vi aveva, per impadronirsene lui o forse
un altro, ed i soldi o le altre cose siano cadute, sia che
la abbia raccolte lui che lo aveva urtato, oppure le abbia
avute in altro modo, venga punito chi le prese, ad eccezione
del fatto che, senza alcun reclamo, subito abbiano restitui-
te le cose cadute.
- Ugualmente se qualcuno, nella pubblica via, nel cortile,
fuori casa o altrove abbia trovata qualche cosa che non sia
sua, subito la attacchi alla fune della campana o la presen-
ti al Favolerio e, se l'abbia trattenuta o nascosta, sia pu-
nito come ladro.
- Ugualmente se qualche cosa, asportata con furto, e non se ne
conosca o sappia chi fu il ladro, e sia stata trovata presso
qualcuno, il medesimo, presso cui fu trovata, sia tenuto a
dover dire da chi l'abbia avuta quella cosa, altrimenti sia
considerato essere lui il ladro.
E se avrà indicato il ladro, e lo abbia nominato, scansi la
pena del furto, ma sia tenuto a restituire la cosa al suo
padrone.

DELL'INCURSIONE IN CASA ALTRUI 34

-Ugualmente se qualcuno sia entrato in casa, cantina, o stal-
la chiuse con serratura o altrimenti, e forse rompendo la ser-
ratura, o aprendo con qualche strumento, o in qualsiasi altro
modo vi sia entrato, senza il permesso del padrone, e da es-

sa abbia preso qualcosa, sia punito come ladro secondo il modo detto sopra.

- Se poi non abbia asportato nulla, venga punito in 100 soldi piccoli per l'ingresso temerario.

DELL'ENTRATA NEGLI ORTI, NEI CORTILI, O NEI GIARDINI 35

- Ugualmente se qualcuno, contro la volontà del padrone, per prendersi frutti, sia entrato nell'orto chiuso o nel giardino, venga punito in 25 soldi piccoli fuori dei confini, invece dentro i confini in 5 lire e risarcisca i danni.

DEL LADRO UCCISO 36

- Ugualmente se qualcuno, di notte, abbia trovato in casa sua un ladro, non potendolo prendere come ad esempio perchè si difenda o fugga con le cose rubate, lo possa uccidere impunemente, purchè gridi contro di lui o dietro a lui, in modo tale da poter essere sentito.

DI COLUI CHE ABBIA ASSALITO UNO DAVANTI ALLA CASA 37

- Ugualmente se qualcuno abbia assalito un altro davanti alla sua casa, o abbia aggredito e abbia percosso il medesimo sotto il portico, con spargimento di sangue o senza, venga condannato al doppio di quello cui dovrebbe essere condannato, se avesse commesso questo altrove, secondo quanto detto sopra nei propri capitoli.
- Se poi sia entrato in casa e lo abbia percosso in casa, sia condannato in 100 lire di piccoli o perda una mano.
- Se invece è entrato in casa con violenza per portarvi via

delle cose, e prenda qualcosa dalla casa stessa e la porti fuori come un pubblico ladro, venga punito secondo la forma contenuta, più in alto, nel capitolo dei furfanti e debba restituire il doppio delle cose rubate: e quanto alle cose rubate, si creda al semplice giuramento del padron di casa.
- E se il padron di casa, nella stessa casa, lo abbia ucciso, non venga punito con pena alcuna.
- Ugualmente stabilirono che col nome di casa debba intendersi la casa propria, come quella in affitto, oppure concessa gratuitamente.

DELLA RESTITUZIONE DELLE COSE RUBATE 38

- Ugualmente in tutti i sopradetti crimini, tanto delle ruberie, come dei furti e delle violazioni, (il reo) anche se sia stato punito corporalmente o pecuniariamente, sia tenuto a restituire le cose rubate, e rifondere il danno e le spese a coloro contro i quali li ha commessi.

DEI FALSARI 39

- Ugualmente se qualcuno abbia tagliato una parte, o limato, o stroncato le monete d'oro o d'argento, sia punito in 10 lire di piccoli per ogni volta.
- Ugualmente se qualcuno abbia coniato qualche moneta d'oro, sia punito in 3 lire di piccoli; e ugualmente se, consapevolmente, l'abbia spesa, o ne abbia fatto uso.

DEL GIURATO FALSO E DELL'ARBITRO 40

-Ugualmente se quacuno giurato o arbitro o arbitratore,

per denaro ed insistenza, abbia emesso una falsa sentenza,
sia punito con 50 lire di piccoli, o perda la lingua e la sen-
tenza non abbia valore; ed il medesimo, in avvenire, sia pri-
vato della potestà di giudicare, e risarcisca il danno.
- Se poi per tale sentenza, sia stata irrogata qualche pena
corporale, con ugual pena sia punito colui che aveva inflit-
ta quella pena.

DI COLUI CHE ABBIA CORROTTO UN GIURATO O UN TESTE 41

- Ugualmente se qualcuno abbia corrotto un giurato o un te-
ste e lo abbia indotto, o direttamente o per mezzo di altri,
con denaro o persuasione, a presentare un falso testimonio,
o proferire una falsa sentenza, sia condannato con la stessa
pena del giurato e del teste, come sopra è contenuto nel
capitolo primo.
- Ugualmente se qualcuno, in giudizio, chiama a deporre, o si
presenta come parte, e abbia levata la mano a giurare che
egli non è tenuto a rispondere a quanto gli viene richiesto,
e prima abbia giurato, e l'avversario dica di voler provare
ciò che negava, e legittimamente lo provi, sia punito con
10 lire di piccoli.

DEGLI INCENDIARI 42

- Ugualmente se qualcuno, non tenendo conto della propria
salvezza, con dolo e frode, abbia incendiato una casa, o
abitazione nel Castello di Aviano, o nei suoi distretti,
appiccandovi il fuoco in modo che, per il suo operato o man-

dato o aiuto la casa stessa sia stata bruciata, sia condannna-
to con 200 lire di piccoli e debba risarcire il danno che ne
è seguito o venga bruciato.
- Se invece; non per dolo e frode, abbia commesso questo, ma
ferse per una qualche colpa o negligenza, sia condannato in
15 lire di piccoli.
- Se invece ciò avvenne per un caso fortuito, sia meritevole
di perdone.
- E se, per istigazione diabolica, bramando di incendiare il
castello o qualche casa fuori del castello, ed abbia appicca-
to il fuoco in qualche luogo, sia egli entrato nel castello
con il cattivo proposito di bruciare ed abbia dato opera per
farlo, talchè non si sia trattenuto dal compiere tale delitto
solo perchè non vi potè, sia bruciato talchè ne muoia.

DI COLORO CHE FANNO STREGONERIE 43

- Ugualmente se qualcuno contro la salute degli uomini e dei
beni di comodo, si sia servito di stregonerie ed incantesimi,
venga punito con 40 lire di piccoli, oppure sia bastonato e
bollato(marchiato), e se da questo sia seguita morte, venga
bruciato col fuoco.
- Ugualmente se qualcuno in cerchio o in altro luogo, abbia
pronunciato o fatti scongiuri diabolici o fattucchierie dal-
le quali forse vengano tempeste o altri mali come: provocare
donne al meretricio, o capitino cose simili, anche se da queste
possa venire qualche bene temporale, o se ne speri l'evento,
sia punito come sopra.
- Ugualmente se qualche incantatore, con le parole e con le

UNA PAGINA DEL MANOSCRITTO DI VENEZIA

opere , con bevande o cibi abbia fatti incanti o sortilegi, o fatture, tanto da infatuare qualcuno, fino al punto che non possa aver rapporti con una donna, ma invece sia attratto da una e solo da quella, talchè possa aver rapporti carnali unicamente con quella, sia punito in 100 lire di piccoli o sia bruciato col fuoco.

- E venga racchiuso nelle prigioni perpetue fintantochè tale effetto permanga.

- E se, a causa di tale fattura, la persona che ha sofferto il maleficio sia morta, venga bruciato col fuoco chi ha fatto o chi abbia comandato questo.

DEI MASCHI E DELLA FEMMINE 44

- Ugualmente stabilirono che in tutti i sopra e sotto scritti Statuti, dovunque si fa menzione dei maschi, si debba intendere detto anche per le femmine: in tutte le cose e per tutte le cose, il genere maschile contiene anche il femminile.

CHE I DIRITTI DELLE MOGLI, DEI FIGLI E DEI CREDITORI DEBBANO ESSERE SALVI 45

- Ugualmente che in tutti e ciascuno dei beni dei condannati nelle pene da infliggersi, siano sempre salvi i diritti delle mogli, dei figli e degli altri creditori, non volendo che si debbano confiscare per qualche colpa dei condannati, e ciò pimanga ai loro successori, eccezion fatta per il delitto di tradimento, secondo il modo dichiarato nel capitolo dei traditori.

DEI DANNI PRODOTTI DA PIU' CAUSE 47

- Ugualmente stabilirono che, se da qualche casa abitata da uno, sia sua, sia affittata o concessa gratuitamente, l'acqua di lavature, il letame, le urine, legni, pietre, quisquilie ossia scopature, terriccio o qualsiasi altra sporcizia, (scorra) sulla via pubblica, o nel luogo attraverso il quale vi è passaggio pubblico, vengano fermate da qualche persona, per cui ne venga recato danno ad alcun altro, anche se in persone di uomini venga dato, purchè tuttavia sia fatto volontariamente e con dolo, anche se chi lo ha fatto non sia abitatore di quella casa, sia condannato in 40 soldi di piccoli; se invece il danno è negli animali e nella altre cose, venga condannato in 20 soldi ed in ogni caso risarcisca tutti i danni.

DEI DANNEGGIATORI DI VITI ED ALBERI 48

- Ugualmente se qualcuno abbia tagliato o danneggiato le viti degli altri che già producevano uve, o l'albero alto su cui le viti poggiavano, o in altro modo abbia prodotto danno tale che per questo siano andate distrutte, sia condannato in 40 soldi di piccoli.

- Se sia stata non totalmente devastata, in modo che possa ancora dar frutto, in 20 soldi di piccoli.

- Se invece la vite era giovane o l'albero giovane e non ancora fruttifera, se è morta, in 20 soldi di piccoli; se invece non distrutta, in 5 soldi, ed in tutti i casi risarcisca i danni.

-

- Ugualmente se qualcuno abbia tagliato via un albero fruttifero sia melo,pero, noce, fico, ciliegio, olivo o di qualsivoglia altra qualità o specie, se solo il legno, sia condannato in 40 soldi.
-Se avrà danneggiato diversamente, cioè: schiantadone i rami, scalfendolo, scortecciandolo, bucandolo, tagliandolo o in qualsivoglia modo danneggiandolo gravemente, sia condannato in soldi 25 e in ogni caso risarcisca il danno.

DI CHI TAGLIA LEGNA NEL FONDO ALTRUI 48

- Ugualmente se qualcuno, entro un recitato altrui, fondo, bosco od orto, abbia tagliato legna da lavoro o da costruzione delle case, se poi quel legno sia un puntone (bordonal) o una trave, sia condannato per ciascuno in soldi 40 di piccoli.
- Se poi tra il legno, una parte sia da lavoro, sia condannato in 20 soldi piccoli.
- Se invece sarà solo legna da ardere, per ogni volta in cui fu trovato a tagliarla o a portarla via, anche se sarà molta, sia condannato in soldi 40.

DI COLUI CHE DA' FUOCO NEL CAMPO, NEI PRATI E NEI PASCOLI 49

- Ugualmente se qualcuno in qualunque campo, o pascoli, o prato, in piano o in montagna, ovvero in altro luogo, abbia dato fuoco in modo che le viti, le piante, le messi siano state bruciate e distrutte: se poi questo lo abbia fatto con dolo e frode, sia condannato in 100 soldi.

– Se invece pef un caso fortuito, senza volontà di far danno,
per una certa negligenza, come perchè voleva forse bruciare le
spine, le ramaglie, le stoppie di confine, e il fuoco, per una
cattiva sorveglianza, spingendosi oltre abbia recato danno,
sia condannato in 40 soldi di piccoli, ed in ogni caso risar-
cisca il danno.

– Ugualmente se qualcuno abbia dato fuoco al bosco altrui con
dolo e frode, sia condannato in 10 lire di piccoli.

– Se invece a caso, come detto nel capitolo passato, sia con-
dannato a 40 soldi di piccoli con risarcimento del danno.

DI COLUI CHA ABBIA FALCIATO NEI PRATI E NELLE COMUGNE 50

– Ugualmente se qualcuno abbia falciato nei prati, nelle
valli, nei monti e nei boschi e nelle comugne(beni comunali)
paghi 40 soldi di piccoli; nelle comugne però,paghi 100 soldi.

DI COLUI CHE PRESE UVE E MESSI ALTRUI 51

– Ugualmente se qualcuno abbia preso dai luoghi recintati
o dai campi altrui uve, o messi, o altri frutti, sia condan-
nato in 25 soldi e risarcisca il danno.

DEI PASTORI CHE PERMETTONO DI PASCOLARE NEI PRATI ALTRUI 52

– Ugualmente se qualcuno nei recinti, campi, prati altrui,
e particolarmente dopo che ciò sia stato proibito, abbia con-
dotto o abbia lasciate libere bestie ed a causa della cattiva

TORRE N° 2
TORRE N° 3
NORD
PER VIGONOVO
COMUNALE DI S.to
PORTALE D' INGRESSO
MASTIO
TORRE N° 1
PER AVIANO
RUDERI APPARTENENTI AL CASTELLO
POSIZIONE PRESUNTA DI RUDERI IRREPERIBILI O QUASI
CASE DI CIVILE ABITAZIONE
SUPERFICI PRIVATE - ORTI - GIARDINI
0
5
10
20
30
ml.
SCALA
PROSPETTO NORD DELLA

sorveglianza siano andate vagando da sè, paghi 5 soldi per ogni pastore e risarcisca il danno.

DI COLUI CHE ABBIA UCCISO O FERITO ANIMALI ALTRUI 53

- Ugualmente se qualcuno abbia ucciso, per ira e odio, un cavallo, una cavalla, un bue, una mucca e un asino, un'asina, un maiale od una scrofa, una capra, un becco, un ariete, una pecora e un agnello, oppure qualche altro animale quadrupede, sia condannato a 30 soldi di piccoli e risarcisca il danno.
- Se invece lo avrà ferito o altrimenti danneggiato, in ogni caso risarcisca il danno.
- Se abbia preso una gallina o altri piccoli animali, se siano morti, paghi 25 soldi, se altrimenti feriti, 5 soldi di piccoli e risarcisca il danno.

DEL DANNEGGIATORE DELLA CASA ALTRUI 54

- Ugualmente se qualcuno abbia devastata la casa altrui o i ballatoi, portando via da essa pareti, travi, tegoli, o altre cose che appartengono all'edificio, sia condannato in 40 soldi.
- E se per caso, a causa di ciò, la casa cadde, sia condannato a 20 lire di piccoli, ed in ogni caso risarcisca il danno; che se il condannato non può pagare, sia bastonato.

DI CHI AIZZA IL CANE 55

- Ugualmente se qualcuno abbia aizzato o incitato il cane

a mordere un uomo e lo abbia morso, sia condannato in 40 soldi piccoli.

DELLA DISTRUZIONE DEI RECINTI SPINATI 56

- Ugualmente se qualcuno abbia preso e rotto le siepi, le porte, o i recinti spinati, o altre chiusure degli orti degli altri, o i luoghi cintati, paghi 25 soldi e risarcisca il danno.

- Ugualmente se qualcuno abbia preso e rotto, oppure dan- neggiato i muri, gli spalti, le siepi, le garitte, o i corpi di guardia, o altre fortificazioni del Castello di Aviano, paghi 40 soldi e risarcisca i danni.

DI CHI NON CORRE IN DIFESA DEL FUOCO 57

- Ugualmente se qualcuno non sia corso al suono della campana o ad altro pubblico segnale, quando la necessità chiama a di- fesa dal fuoco o dai nemici, paghi 40 soldi piccoli.

DI CHI PASSA PER IL FONDO ALTRUI 58

- Ugualmente se qualcuno per il luogo chiuso, il prato o il campo altrui, nel quale non vi è consuetudine di passag- gio, strada, sentiero, via, abbia aperto un passaggio od un sentiero attraverso ad essi coi carri o con cavalli, paghi per ogni carro 25 soldi piccoli, per il sentiero invece, senza carro, soldi 5.

DEI FALEGNAMI 59

- Ugualmente se un falegname, ricevuto il pagamento o la

promessa, si sia impegnato a fare una casa, una cassa, un ponte, recipienti, carri o qualsiasi altro utensile di pertinenza della sua arte, e non li abbia completati entro i termini da lui promessi, paghi 25 soldi e dia anche l'interesse; se poi abbia detto qualche improperio contro quelli (gli avventori) o li abbia danneggiati, paghi 30 soldi piccoli e risarcisca il danno; e le stesse cose si intendano per il fabbro, il pellicciaio, il piccolo artigiano (ciabattino), e qualunque altro artigiano che diede la sua opera per fare e costruire qualche cosa.

DEL PROCESSO CONTRO IL REO ASSENTE E CONTUMACE 60

- Poichè spesso avviene che il reo di qualche delitto non giunga nelle mani del Gastaldo, sia per la fuga, sia perchè non presente, stabilirono che:
- se qualcuno sia stato accusato, denunciato o sottoposto ad inchiesta per qualche delitto, e sia fuggito o non sia presente, allora il Gastaldo lo faccia citare, ad alta voce dal nuncio pubblico, sulla piazza di Aviano perchè entro tre quindicine si presenti e compaia a fare le sue scuse, e la sua difesa del delitto del quale è incolpato:
-se nel frattempo si sia presentato, venga ascoltato e contro di lui si proceda assolvendolo o condannandolo, secondo quanto è contenuto nei capitoli superiori delle accuse e delle inchieste.
- Se però non siasi presentato entro le tre quindicine, allora il Gastaldo, in Consiglio ed assieme al Consiglio, per mezzo

della sentenza, lo faccia dichiarare contumace, e contro di lui assente, come se fosse presente e provato, raccoglierà gli indizi che potrà reperire, e tutte le cose che contro di lui saranno dette e provate, sia dalle presunzioni che dagli indizi, le faccia diligentemente scrivere.

- Fatte queste cose provveda a farlo bandire, ad alta voce e con tutto animo, sulla piazza del Castello di Aviano, di modo che se capiterà nella mani del Gastaldo, sarà quindi punito con quella pena che esige il delitto ascrittogli, e con la quale sarebbe stato punito se personalmente fosse stato presente.

- Se invece dopo lo stesso bando predetto, il bandito sia capitato nelle mani del Gastaldo, entro un certo tempo e durante il tempo della contumacia, siano fatte tutte le prove contro di lui a mezzo delle quali, se fosse stato presente, sarebbe stato condannato, ed allora, subito, senza alcuna difesa, sia punito secondo l'esigenza del suo delitto; eccettochè possa provare chiaramente la sua innocenza, per provare la quale gli siano fissati termini precisi, ad arbitrio del Gastaldo e del Consiglio, ponendo mente che allora lo si ascolti e, se proverà, sia assolto.

- Se però durante il periodo della contumacia, non si siano fatte le prove come detto sopra, secondo le altre presunzioni e gli indizi che saranno preceduti, allora contro di lui, dopo sentite tutte le sue difese, si proceda come se da principio fosse stato presente, e postolo in potere del Gastaldo,

secondo la forma dichiarata superiormente, o come reo venga punito ovvero come (non) reo sia assolto.

- Ugualmente che nessuno a pubblico nome di qualcuno assente accusato, inquisito o denunciato di qualche delitto pel quale debbasi irrogare la pena di morte o della mutilazione di membra osi, nè sia ammesso alla sua difesa, se non come accusatore e per presentare forse le ragioni dell'assenza, per le quali non possa comparire personalmente.

- E se avrà portate della ragioni giuste e plausibili e le abbia provate, allora sia fissato allo stesso reo un altro termine competente entro il quale, cessato l'impedimento, possa personalmente comparire: che se comparirà entro quel tempo o no, si procederà come sopra.

SE QUALCUNO ACCOGLIERA' E TRATTERRA' IN CASA UN BANDITO

61

- Ugualmente se qualcuno abbia ricevuto o conservato in casa propria un bandito e gli abbia dato aiuto ed assistenza, paghi 40 lire di piccoli se il bando comporti la pena di morte o della mutilazione di membra, se invece il bando sia minore, paghi 40 soldi e se sia parente od affine, chi lo riceve e lo nasconde, paghi la metà delle dette penalità.

- Ugualmente che qualunque bandito al quale sia da irrogarsi la pena di morte, possa essere ucciso da chiunque, senza incorrere in pena alcuna.

DEI PROCURATORI 62

-Ugualmente che nessuno, inferiore a 20 anni, possa essere procuratore in giudizio: e che non possa essere alcuno procuratore per un forestiero, contro qualche vicno di Aviano, e se si presentasse, sia respinto e paghi 100 soldi piccoli.

DI QUALCHE FORESTIERO 63

-Ugualmente che nessuno, senza mandato, possa agire in giudizio contro qualcuno in nome di altri, se non sia persona provata, che viene ammessa dopo aver prestato la cauzione che, per quello che chiede, riterrà rato, quanto secondo lui verrà fatto.

CHE NESSUN FORESTIERO POSSA COMPRARE ALL'ASTA ECCETTO CHE SI VENDA CONTRO UN FORESTIERO 64

- Ugualmente che nessuno possa comprare all'asta, sulla piazza di Aviano qualcosa, se non sia vicino e non concorra agli oneri ed alle spese del medesimo Castello di Aviano.
-E se abbia comprato, la vendita sia nulla, e la cosa che si venda, sia venduta contro un forestiero; nel qual caso anche un forestiero potrà comprare legittimamente.

DELLA SICUREZZA IMPOSTA DAL GASTALDO E DAI CONSIGLIERI 65

-Ugualmente che il Gastaldo e ciascuno dei Consiglieri possano ordinare a qualsiasi, che abbiano visto bariffare insieme, o tentar di farlo, che non vi sia assembramento fino a 15 giorni, e fino alla pena di 25 lire di piccoli; e tale comando valga, e tale pena possa essere riscossa con effetto come se fosse

stata imposta per sentenza.

DEI CONSIGLIERI CHE SI RITIRANO DAL CONSIGLIO

E NON VENGONO AL CONSIGLIO

66

- Ugualmente stabilirono che nessuno dei Consiglieri osi allontanarsi dal Consiglio senza licenza del Gastaldo, del Favolerio e chi vi abbia contravvenuto cada nella pena di 100 soldi.

- Ugualmente che ogni Consigliere citato dal messo a presentarsi in Consiglio, sia tenuto a venirvi, in pena di 100 soldi piccoli.

DELLA CONTUMACIA DELL'ATTORE E DEL REO

67

- Ugualmente talvolta succede che qualcuno faccia citare un altro a giudizio ed entro i termini lo stesso attore non si presenti , mentre vi si presenti il reo ed accusi di contumacia l'attore: in questo caso stabilirono che l'attore venga dichiarata contumace e paghi 8 soldi di piccoli, e risarcisca le spese; invece il reo non venga ascoltato, e se richiederà la pena, paghi come detto sopra e risarcisca.

- Se invece il reo citato non sia comparso, venga ritenuto contumace e paghi 8 soldi e le spese dette sopra, prima di essere udito in giudizio.

DELLA PROVA SEMIPIENA

68

- - Ugualmente,(talvolta succede) che da alcuni litiganti in giudizio venga negato quello che sia stato chiesto e l'attore non abbia ben provato, ma solo a metà, come ad esempio

a mezzo di un teste,o per mezzo di lettere,o per alcune
presunzioni od indizi,allora il Gastaldo, affinchè la causa
possa essere differita per supplire la prova, richieda all'at-
tore,oppure al reo, cioè a quello di essi il quale,considerata
la qualità della persona e la quantità delle richieste, sem-
bri il più degno ed il più veritiero,e che, verosimilmente,
meglio possa dire la verità,e poi, secondo la concordanza o
la discordanza del giuramento, con la mezza prova, venga pro-
nunciata la sentenza condannatoria od assolutoria.

DELLE RAGAZZE CHE SI SPOSANO SENZA IL CONSENSO DEI MAGGIORI

69

_Ugualmente stabilirono che, nessuna donzella o vedova, di
qualsivoglia condizione, del distretto e Gastaldia di Aviano,
la quale deve sposarsi, osi farlo o lo presuma,se esse prima
non abbiano il consenso del padre,della madre, del fratello,
o dello zio, o di altra persona alla quale spetta la loro cura
per maritarle, o ad alcuno che debba dare il permesso per
il matrimonio futuro o presente, o permetterne la promessa,
talmente che, se vogliono maritarsi, debbano farlo a mezzo
del padre,della madre, del fratello, dello zio, o di altre
persone cui spetta l'impegno di maritarle.
- Che se lo facessero contravvenendovi, le sopradette(donne),
siano private di tutti i loro diritti di dote e contro dote.
- Quelli poi che abbiano fatto questo, o in modo simile,
come detto sopra, cadano nella pena di 50 lire di piccoli,
e perdano uno dei piedi, od una mano.

- Ugualmente, tutti coloro che avranno partecipato a
tale matrimonio clandestino, siano puniti con 10 lire di
piccoli per ciascuno.

DEL GIOCO 70

- Ugualmente se qualcuno di notte abbia giocato per soldi
o per altra cosa, ai dadi o ad altro gioco, paghi 40 soldi
piccoli.

DELLE CONDANNE E DEI BANDI 71

- Ugualmente che tutte le condanne ed i bandi soprascritti
siano e debbano essere: metà del Signor Patriarca e metà
della Comunità di Aviano: e ciò s'intenda di tutte la con-
danne da farsi dal Consiglio, o dai Giurati che pronunceranno
lauddo o sentenza, della qual metà dovuta al Comune, una
terza parte debba andare al Favolerio del Castello.
- Ugualmente stabilirono che di tutte le pene da applicarsi
dalla Comunità, il Gastaldo del Signor Patriarca, sia tenuto
ad esigerle e consegnarle in mano del Favolerio della Comu-
nità entro un mese e, se non l'abbia fatto, allora il detto
Favolerio, direttamente, sia autorizzato a trattenere altret-
tanto dai beni o dalle esazioni del predetto Gastaldo.
- E di queste cose sotto l'applicazione del nostro Sigillo
al testo delle lettere.

DATO nel nostro Castello di UDINE il giorno 15 di SETTEMBRE
DELL'ANNO DEL SIGNORE 1403, XI^INDIZIONE.-

- Ugualmente stabilirono ed ordinarono,per deliberazione del Consiglio ,che nessun forestiero osi andare sopra il monte di Aviano, senza licenza del Signor Gastaldo o del Favolerio, a prendere Avoltoi o altri uccelli viventi di rapina e paghi 100 soldi piccoli.

- Ugualmente sono tenuti a presentare (regalie?) ai sopradetti o ai buoni uomini del predetto Castello, e chi non presentasse, allora paghi 10 lire di piccoli.

- Ugualmente stabilirono ed ordinarono che è tenuto a consegnare un avoltoio dalla Festa di S. Vito (15 Giugno) fino alla Festa di S. Pietro del mese di Agosto (1° Agosto -S. Pietro in Vincoli), per 4 lire di piccoli ai sopradetti,se vogliono comprarlo per sè; e dalla Festa predetta di S. Pietro fino a S.Bartolomeo (24 Agosto), per sè, sia come sopra.

-Ugualmente stabilirono ed ordinarono che i vicini siano tenuti a presentare (regalie o altro?) secondo la consuetudine del tempo antico.

1560 il giorno 24 Luglio

Presentato dal Signor Signor Giacomo dei Consorti di Aviano e ser Sebastiano Padovano intervenuti per la Comunità di quel luogo e dal Signor Giovanni Nimis per ordine del doge del Magnifico Parlamento e per suo interesse nella causa coi Magnifici Signor Lanciloto Maria Gabrieli e Consorti di fronte all'Illustrissimo Signor Luogotenente.

stesso giorno

Ricevette Angelo per l'intimazione al Magnifico Lanciloto Maria sopradetto la soprascritta presentazione.

1560 il 6 Agosto

Restituito

1565 adì 4 Febbraio

Restituito

1568 XII Maggio

Presentato con altri

1568 8 Gennaio

presentato con altri

1574 19 Genaro

Presentato

CONCORDANZE TRA GLI STATUTI DI AVIANO E QUELLI DEL VESCOVADO DI CONCORDIA

N.ART. AVIANO	N. ART. CONCORDIA	N. ART. AVIANO	N.ART. CONCORDIA
1	184	24	213
2	186/187	25	208
3	108	26	211
4	188/189	27	209/210
5	190	28	212
6	191	29	214
7	195	30	215
8	192/193	31	216/7/8/9/20
9	194	32	222
10	196	33	223/4/5/6/7/8
11	197/8/9 e114	34	112
12	113	35	---
13	110/115	36	230
14	---	37	231/32
15	116	38	233
16	200	39	237/238-+
17	201	40	251
18	202	41	252/253
19	---	42	257
20	182	43	258/259/261
21	181	44	273
22	203/205	45	271
23	206/207	46	146

N. ART. AVIANO	N.ART. CONCORDIA	N.ART. AVIANO	N.ART. CONCORDIA
47	121/122	59	154/152/153
48	124	60	265/266
49	119	61	267/269
50	120	62	8
51	126	63	9
52	127	64	---
53	118	65	69
54	130	66	---
55	131	67	85
56	141	68	34
57	144	69	210/&°2°
58	143	70	172
		71	---

Del presente lavoretto
sono stati stampati N° 50 esemplari numerati
presso il Laboratorio di Microfilmatura
del

CENTRO DI CATALOGAZIONE DELLA REGIONE

FRIULI-VENEZIA GIULIA
di

PASSARIANO (UD)

diretto dal p.i. Francesco Mangiarotti
con autorizzazione del
Direttore
Prof. Don G.C. MENIS

1° Sett. 1975